

*Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno  
Economato*

Via Roberto il Guiscardo 3 – 84121 Salerno

Prot. 722 / 2018

Salerno, 15 giugno 2018

**Ai Reverendi Parroci  
legali rappresentanti delle Parrocchie  
dell'ARCIDIOCESI di SALERNO CAMPAGNA ACERNO**

**OGGETTO: Iscrizione 5 x mille - Enti Ecclesiastici**

Reverendi Parroci,

avendo constatato che ad oggi permangono ancora dubbi circa la possibilità per l'Ente Parrocchia di richiedere l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 x mille e facendo seguito a precedenti note relative all'argomento, si richiama la Vostra attenzione su quanto segue:

1) Possono presentare la domanda di iscrizione al 5 x mille **esclusivamente le Parrocchie che hanno un ramo-onlus e che sono iscritte nell'Anagrafe delle Onlus.**

Il requisito dell'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, oltre ad essere previsto dai Dpcm 23/04/2010 e 07/07/2016, è richiamato in tutte le Circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate (Circ.n.22/01/1999, Circ. n.30 del 22/05/2007, Circ.n.31 del 26/03/2015, ecc.)

In particolare, la Circolare n.31/E del 26/03/2015 (**allegata**), a pag.7, così recita:

**"*Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ... iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS.*"**

Di conseguenza, la Parrocchia non iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS NON può richiedere l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille.

2) **Il Parroco** che richiede l'iscrizione nell'elenco del 5 x mille è tenuto ad inviare, successivamente all'invio telematico del modello, una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**allegata**), con la quale - *"consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*, **dichiara la sussistenza delle condizioni per essere ammessi al beneficio del 5 x mille.**

Ciò comporta che, qualora la Parrocchia non sia iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, il Parroco renderà una dichiarazione mendace, alla quale conseguiranno oltre che l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente incassate, anche sanzioni penali a carico del Parroco, come previsto dall'art.13 del DPCM 23/04/2010 di cui si riporta di seguito uno stralcio:

**"Articolo 13 - Modalità e termini per il recupero delle somme**

*1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:*

*a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;*

*2. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.*

*3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative."*

Concludendo, si invitano i Reverendi Parroci che avessero presentato domanda di iscrizione nell'elenco del 5 per mille della Parrocchia, in assenza dei requisiti per l'iscrizione, **a chiedere, con immediatezza, la revoca dell'iscrizione.**

Affettuosi saluti

***L'ECONOMATO DIOCESANO***

Allegati:

- 1) Circolare ADE n.13/E del 26/03/2015
- 2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà